Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 132

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 12 giugno 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1949, n. 1186.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento, dello Spirito Santo, del SS.mo Rosario, del Suffragio o Purgatorio, sotto la denominazione di «Opera Pia confraternite di Pofi (Frosinone)», con sede in Pofi (Frosinone).

N. 1186. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternite riunite del SS.mo Sacramento, dello Spirito Santo, del SS.mo Rosario, del Suffragio o Purgatorio, sotto la denominazione di « Opera Pia confraternite di Pofi (Frosinone) », con sede in Pofi (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1949, n. 1187.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare un legato.

N. 1187. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna viene autorizzato ad accettare un legato di L. 50.000 (lire cinquantamila) disposto in suo favore dalla defunta signorina Tommasini Margherita fu Giuseppe, con testamento olografo 27 ottobre 1948.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1950, n. 302.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto «Povere Figlie di San Gaetano», con sede in Torino.

N. 302. Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto « Povere Figlie di San Gaetano », con sede in Torino; viene autorizzato il trasferimento a favore del medesimo Istituto di alcuni immobili da esso posseduti « animo domini » da epoca preconcordataria, complessivamente valutati L. 32.500.000, e viene autorizzato, altresì, ad accettare l'eredità disposta da suor Rosa Gambino, consistente nella metà di uno stabile, valutato per l'intero L. 964.200.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1950, n. 303.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Coniugi Gandino-Solimano » nel comune di Lerma (Alessandria).

N. 303. Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Coniugi Gandino-Solimano », nel comune di Lerma (Alessandria) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 304.

Approvazione del nuovo statuto organico della « Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso ».

N. 304. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della « Fondazione pro soldati del Presidio militare di Treviso ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 305.

Modificazione dello statuto organico della « Fondazione generale Guglielmo Calderara ».

N. 305. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene sostituito l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione generale Guglielmo Calderara », approvato con regio decreto 6 maggio 1935, n. 1007 e viene aggiunto l'art. 6 al predetto statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 306.

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad acquistare un immobile sito nel comune di Napoli, via Costantinopoli n. 10 per la somma di L. 1.200.000.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Coltura », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 21 aprile 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

fondo denominato « San Martino a Coltura » di pertinenza, come dagli atti, di Boccone Girolamo, Antonio, Amalia e Maria fu Bartolomeo, Tata Antonietta fu Bernardino ved. Boccone, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Boccone Alfonso, Antonio, Girolamo e Maria fratelli e sorella fu Bartolomeo e Tata Antonietta fu Bernardino, livellari al comune di Castelvolturno, partita 982, foglio di mappa 24, particella 38, per la superficie di Ha. 0.97.44 e con l'imponibile di L. 116,93.

Detto fondo confina con le proprietà Buonocore Anna ed altri fu Pasquale, Di Stasio Marianna fu Giuseppe, Cepparulo Luigi fu Matteo, Traettino Annita di Giuseppe maritata Papararo, De Mare Giuseppa di Angelo maritata Chierchia, Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Coltura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, *foglio n.* 337. — GIORDANO

(2348)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1950.

Classificazione della strada denominata Cerreto-Cusano Mutri-Pietraroia, fra le strade provinciali della provincia di Benevento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del 7 marzo 1949, n. 316, con la quale la Deputazione provinciale di Benevento, in accoglimento dei voti dei comuni di Cusano Mutri, Cerreto Sannita e di Pietraroia, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale denominata « Cerreto-Cusano Mutri-Pietraroia »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza del 7 febbraio 1950

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada denominata « Cerreto-Cusano Mutri-Pietraroia, della lunghezza di km. 17,795, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Benevento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1950
Registro Lavori pubblici n. 10, foglio n. 258.

(2361)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1950.

Sostituzione del capo della Delegazione tecnica italiana istituita presso l'Ambasciata di Washington.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 6 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1949, al registro Commercio estero n. 2, foglio n. 34, con il quale l'ing. Ettore Lolli veniva nominato, ai sensi degli articoli 4 e 7 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, capo della Delegazione tecnica presso l'Ambasciata di Washington per gli acquisti statali necessari agli approvvigionamenti del Paese;

Considerato che detto ing. Ettore Lolli ha rassegnato le proprie dimissioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decretano:

Il 1° segretario di legazione dott. Egidio Ortona è nominato capo della Delegazione tecnica italiana, istituita presso l'Ambasciata di Washington, in sostituzione dell'ing. Ettore Lolli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1950
Registro Commercio estero n. 2, foglio n. 226. — BRUNO

(2353)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1950.

Attivazione del nuovo catasto terreni in alcuni Comuni della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni nei comuni di Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino e Treglio, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Lanciano, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° luglio 1950 nei comuni di Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Rocca San Giovanni, Sant'Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino e Treglio, facenti parte della circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Lanciano, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 marzo 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1950
Registro Finanze n. 9, foglio n. 124. — LESEN

(2354)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1950.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 3 luglio 1945, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio dello stesso anno, registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 287, con il quale il prof. Mario Salfi veniva nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal predetto prof. Salfi in data 6 ottobre 1949;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni da presidente del Consorzio per la tutela della pesca nell'Italia meridionale, con sede in Napoli, presentate dal prof. Mario Salfi.

Art. 2.

Il prof. ing. De Montemayor Lorenzo del Politecnico dell'Università di Napoli è nominato presidente del Consorzio predetto a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 47, foglio n. 43.

(2384)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Autorizzazione alla Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio, a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Bormio, Chiavenna, Delebio, Grosio, Grosotto, Morbegno, Sondalo, Sondrio e Tirano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca piccolo credito valtellinese, con sede in Sondrio, è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Bormio, Chiavenna, Delebio, Grosio, Grosotto, Morbegno, Sondalo, Sondrio e Tirano, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2396)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare di Cividale (Udine) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Cividale, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna e Torreano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Cividale (Udine);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Cividale (Udine) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Cividale, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna e Torreano, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2389)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 14 gennaio 1949;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria del predetto Istituto in data 20 marzo 1950, con la quale il capitale sociale viene elevato da L. 245 milioni a L. 490 milioni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il primo capoverso dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, con sede in Torino, è modificato come segue:

« Il capitale dell'Istituto è di L. 490 milioni ed è formato da quote di partecipazione di L. 50 mila ciascuna ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2388)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Gemona (Udine) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Buia, Colloredo di Monte Albano, Maiano, Treppo Grande, Bordano, Trasaghis, Venzone, Osoppo e Montenars.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Gemona (Udine);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Gemona (Udine) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Gemona del Friuli, Artegna, Buia, Colloredo di Monte Albano, Maiano, Treppo Grande, Bordano, Trasaghis, Venzone, Osoppo e Montenars operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2391)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare di Terni a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Terni, Ferentillo, Fornole di Amelia, Lugnano in Teverina, Piediluco e Sangemini.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare di Terni;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare di Terni è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Terni, Ferentillo, Fornole di Amelia, Lugnano in Teverina, Piediluco e Sangemini, in provincia di Terni, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2393)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Variazioni allo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e modificato con il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1617, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2356 e con il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 499;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto, in data 30 marzo 1950;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni agli articoli 1, 2, 4, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 42, 44, 49, 50, 54, 56 e 57 dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, ente di diritto pubblico con sede in Roma, quali risultano dal testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

Testo modificato degli articoli* 1, 2, 4, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 42, 44, 49, 50, 54, 56 *e* 57 *dello statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 1. — L'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità — ente di diritto pubblico, costituito con regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato con regio decreto-legge 21 agosto 1937, numero 1617, e con decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 499 — ha sede in Roma.

Ha lo scopo di concedere mutui per la esecuzione di opere e impianti o per le trasformazioni necessarie per utilizzare concessioni, con dichiarazioni di pubblica utilità, fatte dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni con popolazione non inferiore a 100.000 abitanti, a favore di enti ed imprese di nazionalità italiana.

Art. 2. — Il capitale dell'Istituto è di L. 5.250.000.000 diviso in 10.500 quote di L. 500.000 ciascuna, rappresentate da titoli nominativi, unitari o multipli.

Art. 4. — I titoli rappresentanti le quote di capitale sono negoziabili soltanto fra gli enti di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731.

La cessione si opera con dichiarazione sul libro dei soci, sottoscritta dai rappresentanti statutari, o legalmente delegati, del cedente e del cessionario.

Il trasferimento dei titoli è valido nei confronti dell'Istituto, quando abbia conseguito l'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso.

Art. 17. — Il valore nominale delle obbligazioni in valuta legale e in moneta estera ed il loro raggruppamento in titoli multipli sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

L'interesse sulle obbligazioni è pagabile a rate semestrali posticipate.

Art. 21. — Tutte le norme relative al servizio delle obbligazioni formano oggetto di apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma.

B) ASSEMBLEA DEGLI ENTI PARTECIPANTI

Art. 26. — L'assemblea degli enti partecipanti è costituita dai loro rappresentanti statutari, o legalmente delegati.

Art. 27. — Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata ogni anno nel quadrimestre successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Straordinariamente l'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio lo creda opportuno e nei casi previsti dal presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea soltanto i partecipanti possessori di quote di data anteriore almeno di un trimestre alla data di convocazione dell'assemblea, secondo le risultanze del libro soci, tenuto dall'Amministrazione dell'istituto.

Art. 28. — Le convocazioni sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione, quindici giorni avanti il giorno della riunione, con avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, contenente l'ordine del giorno sul quale l'assemblea è chiamata a deliberare, e mediante lettera raccomandata indirizzata agli enti partecipanti.

Funziona da segretario dell'assemblea il segretario del Consiglio di amministrazione, o un notaio.

Art. 29. — L'assemblea è regolarmente costituita allorchè gli enti partecipanti intervenuti rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Non raggiungendo questa aliquota, l'assemblea viene rimandata a non meno di otto giorni di distanza dalla prima convocazione.

In questa seconda riunione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l'aliquota di capitale rappresentata.

L'avviso di prima convocazione conterrà anche la indicazione del giorno, ora e luogo di riunione per la eventuale seconda convocazione.

All'assemblea di seconda convocazione possono essere prese deliberazioni soltanto in riguardo agli oggetti segnati all'ordine del giorno della prima.

Art. 31. — Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

I partecipanti hanno diritto ad un numero di voti in rapporto al numero delle quote di capitale sociale da ciascuno di essi possedute, secondo la graduazione seguente:

da una a duecentodieci quote: voti uno;

da duecentoundici a cinquecentosessanta quote: voti due;

da cinquecentosessantuno a novecentottanta quote: voti tre;

da novecentottantuna a milleseicentottanta quote: voti cinque;

e successivamente un voto in più per ogni trecentocinquanta quote di capitale di lire cinquecentomila.

Art. 32. — Le deliberazioni dell'assemblea, prese conformemente allo statuto, obbligano tutti gli enti partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.

Le deliberazioni sono fatte constare da verbale trascritto in apposito registro e firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 38. — In caso di vacanza in seguito a decesso o a dimissioni di uno o più amministratori, e per ogni altra causa, il Consiglio di amministrazione potrà provvedere, per cooptazione e con l'approvazione del Collegio sindacale, a sostituire provvisoriamente i consiglieri mancanti con altri, salva ratifica della prima assemblea successiva.

Quando il numero dei consiglieri mancanti contemporaneamente, sia uguale o superiore a quattro, la nomina è demandata all'assemblea dei soci, la quale sarà convocata, anche in via straordinaria, entro un mese dalla constatata vacanza.

Art. 42. — Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri e facoltà per la gestione sociale.

Sono in particolare di competenza del Consiglio:

1) la nomina del vice presidente;

2) la nomina dei membri del Comitato permanente;

3) la nomina del direttore generale, fissandone le attribuzioni;

4) le condizioni dei contratti di mutuo;

5) la emissione delle obbligazioni;

6) il richiamo dei decimi del capitale sociale sottoscritto, non ancora versati;

7) l'impiego del capitale versato non ancora investito nei mutui e l'impiego dei fondi di riserva;

8) i progetti di bilancio e le proposte all'assemblea per la ripartizione degli utili sociali a norma dello statuto.

Il Consiglio può delegare al Comitato permanente, fissandone le modalità e i limiti, determinate attribuzioni, eccezion fatta per quelle ad esso riservate a norma dei numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 8) del presente articolo, e può assegnare ad alcuno dei suoi membri speciali incarichi in relazione al funzionamento dell'Istituto.

Art. 44. — Il Comitato permanente esamina i più importanti affari che il presidente ritenga sottoporgli prima di promuovere su di essi le determinazioni del Consiglio, ne completa, occorrendo, la istruttoria e li accompagna con il suo parere; provvede alla nomina e revoca degli impiegati, stabilendone attribuzioni ed emolumenti; delibera provvedimenti di urgenza anche di competenza del Consiglio, salva ratifica di esso; delibera, infine, sugli affari demandatigli dal Consiglio.

Art. 49. — L'esercizio sociale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre.

Art. 50. — Il bilancio deve essere corredato dal conto profitti e perdite e da una relazione del Consiglio.

Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di amministrazione all'esame del Collegio dei sindaci che, entro quindici giorni, lo restituisce accompagnato da apposita relazione.

Art. 54. — L'Istituto è sottoposto alla vigilanza governativa stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

L'Istituto deve comunicare agli organi di vigilanza, oltre a quanto è prescritto dalle vigenti norme di legge:

1) la situazione semestrale dei mutui e delle obbligazioni;

2) una relazione annuale particolareggiata sui mutui che fossero in mora o contenziosi.

Art. 56. — Nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea degli enti partecipanti per deliberare o la reintegrazione del capitale o la sospensione delle operazioni dell'Istituto.

La deliberazione relativa deve riportare il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale.

Agli enti partecipanti dissenzienti dalla deliberazione di reintegro del capitale è consentita la facoltà del recesso sulla base delle risultanze patrimoniali accertate con l'ultimo bilancio approvato.

Art. 57. — Le modificazioni al presente statuto debbono essere approvate dall'assemblea degli enti partecipanti, convocata in apposita seduta straordinaria e debbono riportare un numero di voti favorevoli che rappresentino, in base alla graduazione di cui all'art. 31, almeno la metà del capitale sociale.

Le modificazioni allo statuto non si intendono operative se non dopo che siano state approvate con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il riparmio.

(2426)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1950.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Pordenone (Udine) a compiere operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio dei comuni di Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pordenone, Porcia, Prata, Roveredo, San Quirino e Zoppola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda della Banca popolare cooperativa di Pordenone (Udine);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa di Pordenone (Udine) è autorizzata a compiere nel territorio dei comuni di Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pordenone, Porcia, Prata, Roveredo, San Quirino e Zoppola, operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1950

Il Ministro: PELLA

(2392)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1950.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Venezia all'esercizio in Venezia e Provincia di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n, 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la domanda presentata dal Consorzio agrario provinciale di Venezia per essere autorizzato ad istituire ed esercire Magazzini generali in provincia di Venezia;

Viste le deliberazioni in data 2 dicembre 1949 e 21 febbraio 1950, adottate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, che esprime il parere circa la concessione della chiesta autorizzazione ed approva il regolamento per gli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario succitato;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato provinciale dei prezzi di Venezia il 12 aprile 1950 per l'approvazione delle tariffe di deposito;

Sentito il Comitato inteministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Venezia è autorizzato a gestire, in regime di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo ai prodotti agricoli e materie utili per l'agricoltura gli immobili di proprietà siti in Mestre, via Cà Rossa, come stabilimento principale e come succursali quelli siti nelle seguenti località: Brondolo (Chioggia); Cavarzere (al Gorzone); Dolo (località « Brenta Bassa »); San Donà di Piave (silos di via Pralungo e magazzino in località Calvecchia); San Stino di Livenza (stazione ferroviaria); Portogruaro (magazzino in località San Nicolò, silos al porto fluviale e magazzino di Lugugnana).

Art. 2.

Ai depositi effettuati nei Magazzini generali autorizzati col precedente articolo, si applicano le tariffe e il regolamento approvati dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia e dal Comitato provinciale dei prezzi con le delibere rispettivamente del 2 dicembre 1949, 21 febbraio 1950 e 12 aprile 1950 di cui nelle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata di vigilare sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La detta Camera proporrà entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Venezia è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 30 maggio 1950

Il Ministro: TOGNI

(2359)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1950.

Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1949, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 12 aprile 1943, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero;

Ritenuta la necessità di apportare nella tabella stessa modificazioni determinate anche in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 20 maggio 1949 è abrogata e sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 5 giugno 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI DI RISO ITALIANO « CAROLINA »

Carolina sublime speciale:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Sesia, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	1 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,50 %
umidità	14 — %

Carolina sublime:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Razza 77 e Rinaldo Bersani, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	1 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,75 %
umidità	14 — %

TIPI DI RISO ITALIANO « GIGANTE »

Gigante sublime oppure vialone sublime:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	4,50 %
rottura grossa	2,50 %
grani gessati	2,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,50 %
umidità	14 — %

Gigante extra oppure Maratelli extra:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	4 — %
rottura grossa	2,50 %
grani gessati	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,25 %
umidità	14 — %

Gigante oppure Maratelli:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	5 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,50 %
grani ambrati	traccie
umidità	14 — %

Per tutti i tipi di « Carolina » e « Gigante »:
a) sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale), a oleato (o camolino) ed abrillato;
b) per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %;
c) è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

TIPI DI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure A.A.A.:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura:

	tolleranze
grani striati rossi	2 — %
rottura grossa	2 — %
grani gessati	1,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,50 %
umidità	14 — %

Splendore superiore:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, bene brillato:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,75 %
grani ambrati	0,25 %
umidità	14 — %

Oleato sublime oppure Camolino sublime:
riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura:

	tolleranze
grani striati rossi	2 — %
rottura grossa	2 — %
grani gessati	1,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,50 %
umidità	14,50 %

Oleato superiore oppure Camolino superiore:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, bene oleato:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,75 %
grani ambrati	0,25 %
umidità	14,50 %

Naturale sublime:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, la lavorazione di primo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	2 — %
rottura grossa	2 — %
grani gessati	1,50 %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,50 %
umidità	14 — %

Naturale superiore:

riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado:

	tolleranze
grani striati rossi	3 — %
rottura grossa	3 — %
grani gessati.	2 — %
grani vaiolati e/o con striature nere	0,75 %
grani ambrati	0,25 %
umidità	14 — %

N.B. — Nei tipi originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

Tolleranze: Le tolleranze si intendono a percentuale ponderale.

Purezza: Il grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado: Si intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado: Si intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato: Si intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (o camolino): E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodoro e commestibile.

Lavorazione a brillato: E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco, onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi: Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa: Comprende il corpetto e la mezzagrana; esclude quindi la risina, la puntina e la scaglietta.

Grani gessati: Sono quelli che si presentano totalmente o quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati: Sono quelli che portano una evidente macchia alla superficie che non pregiudichi il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati e compresi quindi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolori neri tali da pregiudicare l'aspetto del prodotto.

Grani ambrati: Sono quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara: Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero per l'annata 1949-50

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati e/o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA » (*a*)							
1. Carolina sublime speciale	1°	3	3	1	½	—	14
2. Carolina sublime	1°	3	3	1	¾	—	14
TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE » (*a*)							
1. Gigante sublime oppure Vialone sublime	2°	4 ½	2 ½	2 ½	½	—	14
2. Gigante extra oppure Maratelli extra	1°	4	3 ½	2	¼	—	14
3. Gigante oppure Maratelli	2°	5	3	2 ½	½	traccie	14
TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO » (*b*):							
1. Splendore sublime oppure A.A.A.	1°	2	2	1 ½	½	—	14
2. Splendore superiore	2°	3	3	2	¾	¼	14
3. Oleato sublime oppure Camolino sublime	1°	2	2	1 ½	½	—	14 ½
4. Oleato superiore oppure Camolino superiore	2°	3	3	2	¾	¼	14 ½
5. Naturale sublime	1°	2	2	1 ½	½	—	14
6. Naturale superiore	2°	3	3	2	¾	¼	14

(*a*) Sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato, a oleato ed a brillato. Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %. E' tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

(*b*) Nei tipi originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in misura non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura grossa.

Roma, addì 5 giugno 1950

Il Ministro per il commercio con l'estero
LOMBARDO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

Il Ministro per l'industria e commercio
TOGNI

(2456)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Corrado Cordaro di Ettore, nato a Licata (Agrigento) il 14 gennaio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Catania nel 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(2408)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rudiano e Roccafranca (Brescia)

Per il periodo 1° luglio 1950-30 giugno 1953, i fondi siti nei comuni di Rudiano e Roccafranca (Brescia), dell'estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada della Madonna in pratis fino al fiume Oglio;

ad *est*: strada comunale Rudiano-Roccafranca;

a *sud*: strada dall'abitato di Roccafranca fino al fiume Oglio, passando da cascina Monti;

ad *ovest*: fiume Oglio.

(2430)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Azzanello (Cremona)

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cremona, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Azzanello, delimitata dai seguenti confini:

ad *est* e *sud*: strada comunale Azzanello-Casalromano;

ad *ovest*: strada provinciale Casalromano-Genivolta;

a *nord*: strada comunale Genivolta-Azzanello.

(2432)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

13ª Estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 % 1936

A norma dell'art. 1 del regio decreto 5 aprile 1943, n. 287, si notifica che nel giorno di mercoledì 5 luglio 1950, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la 13ª estrazione per l'ammortamento del Prestito redimibile 5 %, creato con regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743.

In conformità del piano di ammortamento allegato al citato decreto-legge e riportato anche a tergo dei titoli, saranno estratti, per ciascuna delle serie A, B, C, D, E, F e G, sette gruppi, ciascuno dei quali comprende cinquantamila obbligazioni unitarie da L. 100.

Per la serie G, a norma della legge 26 ottobre 1949, numero 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 264, del 17 novembre 1949), l'estrazione comprenderà anche le quote di ammortamento relative agli anni precedenti. Le operazioni di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate alle estrazioni di quest'ultima serie, avranno luogo, nella suddetta sala, il giorno 4 luglio.

I numeri dei gruppi sorteggiati, per ciascuna serie, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

I titoli contrassegnati con i numeri dei gruppi estratti, per ciascuna serie, saranno rimborsati, per l'ammontare del rispettivo capitale nominale, a decorrere dal 1° gennaio 1951.

I titoli al portatore potranno essere presentati, per ottenerne il rimborso, alle sezioni di tesoreria; mentre i titoli nominativi, comprendenti obbligazioni sorteggiate, dovranno essere esibiti, per il rimborso, alla Direzione generale del debito pubblico direttamente, ovvero a mezzo degli uffici provinciali del Tesoro, escluso quello di Roma.

Roma, addì 15 giugno 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2460)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 107

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 12 giugno 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	145,25
» Firenze	624,75	145 —
» Genova	624,80	144,90
» Milano	624,80	145,05
» Napoli	—	—
» Palermo	624,75	145 —
» Roma	624,77	145,05
» Torino	624,85	145,15
» Trieste	624,80	145,05
» Venezia	624,80	145,30

Media dei titoli del 12 giugno 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,95
Id. 3,50 % 1902	70,35
Id. 3 % lordo	52,35
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	74,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	73 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97 —
Id. 5 % 1936	95,65
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,95
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,80
Id. 5 % convertiti 1951	100 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 12 giugno 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,78
1 franco svizzero	» 145,05

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	530682	1827 —	Massi Mario fu Elio, minore sotto la patria potestà della madre Migliorati Maria di Armando ved. Massi, dom. in Roma, con usufrutto a favore di Massi Fernando di *Carlo*.	Come contro, con usufrutto a favore di Massi Fernando di *Cesare*.
Id.	60642	35 —	Ciccarelli *Ermelinda* fu Otantonio, moglie di Moscatelli Giovanni, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Ciccarelli *Maria*, ecc., come contro.
Id.	50172	245 —	Come sopra, con vincolo dotale.	Come sopra, con vincolo dotale.
Id.	60190	133 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	156352	59,50	Ciccarelli *Ermelinda* fu Otantonio, moglie di Moscatelli Giovanni di Nicola-Maria, dom. in Ariano di Puglia (Avellino), con vincolo dotale.	Ciccarelli *Maria*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (19 1) Serie 38	51	Capitale 500 —	Omodei *Enrico* di Giovanni, minore sotto la tutela di Tenni Luigi fu Andrea, dom. in Tirano (Sondrio).	Omodei *Erminio Ezio* di Giovanni, ecc. come contro.
Id, Serie 63	41	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 maggio 1950 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(2379)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 40.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 224 — Data: 22 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Tropea Carmela di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 84.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 448 — Data: 17 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Bournique Teresa fu Melchiorre — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 3426,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2327 — Data: 22 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento — Intestazione: Riggio Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico — Consolidato 3,50 % (1906) — Capitale L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1458 — Data: 21 novembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Natalizi Vinicio di Mariano — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 23.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1082 — Data: 12 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Di Bella Giuseppe fu Cristoforo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 8000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 262 — Data: 15 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Da Campo Salvatore fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1077 — Data: 17 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Venezia — Intestazione: Filippi Zaniol Giulia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 21 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rovigo — Intestazione: Zaghi Aldo di Rizzieri — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 206 — Data: 7 agosto 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Tagliaferro Vittorio di Michelangelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 3230.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2325 — Data: 18 agosto 1949 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Lazzoni Arturo di Alessandro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3816 — Data: 16 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Dorna Giusepppina fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1380 — Data: 29 agosto 1949 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caserta — Intestazione: Michitto Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 408 — Data: 12 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Pignataro Domenico fu Giacomo Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 47 000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 18 agosto 1945 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Avellino — Intestazione: Pescatore Giuseppa di Leondino — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23 — Data: 23 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Fugazzola Italo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3 % netto — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2226 — Data: 9 luglio 1949 Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Grillo Gaetano di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24098 — Data: 11 agosto 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Alise Raffaele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 1100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 maggio 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(2052)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari di Grosseto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2646, in data 3 giugno 1950, è stata prorogata fino al 31 luglio 1950, la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto, affidata al commissario ingegnere Ernesto Ganelli.

(2447)

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di San Benedetto del Tronto

Con decreto Ministeriale 5 giugno 1950, n. 4206, è stato approvato con prescrizioni e limitazioni il piano di ricostruzione dell'abitato di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) vistato in sei planimetrie in scala 1:1000, due planimetrie in scala 1:2000 e foglio di leggenda.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(2448)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma o nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Vero Milis, Villasor, Asuni, Villamassargia, Gesico, Masullas e Villaurbana (Cagliari), Siligo (Sassari), Orotelli (Nuoro), Siurgus Donigala, Senis e Giba (Cagliari), Montresta (Nuoro), Cabras e Calasetta (Cagliari).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, numero 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

1. Il sig. Seda Francesco fu Giovanni è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Vero Milis (Cagliari).

2. Il sig. Caboni Giovanni di Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villasor (Cagliari).

3. Il sig. Secci Giuseppe fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari).

4. Il sig. Locci Antioco fu Raimondo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari).

5. Il sig. Cossu Virgilio fu Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Gesico (Cagliari).

6. Il sig. Sulis Puddu Giuseppe fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Masullas (Cagliari).

7. Il sig. Orrù Pau Raimondo di Antonio Ignazio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villaurbana (Cagliari).

8. Il sig. Vargiu Antonio Elia fu Baingio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siligo (Sassari).

9. Il sig. Grippa Vincenzo fu Stasio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Orotelli (Nuoro).

10. Il sig. Boi Lucifero fu Francesco è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Siurgus Donigala (Cagliari).

11. Il sig. Serra Luigi fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Senis (Cagliari).

12. Il sig. Puliga Salvatore fu Nicolò è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Giba (Cagliari).

13. Il sig. Passerò Giovanni fu Elia è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Montresta (Nuoro).

14. Il sig. Castangia Antonio Luigi fu Vincenzo è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cabras (Cagliari).

15. Il sig. Rombi Manconi Battista è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calasetta (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 maggio 1950

Il direttore generale: Formentini

(2407)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Brindisi in data 5 ottobre 1949, n. 21223/3, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brindisi al 30 settembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Cuscianna dott. Ettore, vice prefetto.

Componenti:
De Marco dott. Giuseppe, medico provinciale;
De Pace dott. Giuseppe, docente di ostetricia;
Murri dott. Carlo, specialista in ostetricia;
Vellotti Cosima, ostetrica condotta.

Segretario:
Borino dott. Vladimiro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 maggio 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2411)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatoria del concorso per titoli a trenta posti di inserviente in prova, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 10 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1947, registro n. 13, foglio n. 274, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 231 dell'8 ottobre 1947, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, riservato ai reduci a trenta posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno di questo Ministero;

Visto il decreto Ministeriale 26 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1948, registro n. 10, foglio n. 377, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Considerato che, nel caso concreto, non trovano applicazione le disposizioni sui diritti di precedenza di candidati idonei appartenenti a particolari categorie favorite dalla legge e che, pertanto, la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei non determina spostamenti nella graduatoria generale di merito;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per titoli riservato a trenta posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno, indetto col decreto citato nelle premesse:

1. Ferrara Giovanni . . . . punti 48,70
2. Vigorita Michele . . . . . » 44,60
3. Solfizi Antonio . . . . . » 44,20
4. Rocchi Marcello . . . . . » 41,80
5. D'Ambrosio Antonio . . . . . » 41,15
6. Giangaspero Andrea . . . . » 40,50
7. Fusco Rinaldo . . . » 39,90
8. De Lisi Antonio, invalido di guerra . » 39,40
9. Braccioforte Vittorio . . » 37,30
10. Crescimbeni Dino » 36,70
11. Tarquini Angelo » 36,20
12. Baiocchino Renato . » 36,10
13. Barbabella Antonio, invalido di guerra » 36 —
14. Bonanno Tommaso, precede perchè invalido di guerra » 35,60
15. Finelli Paolo » 35,60
16. Tesei Mario . . . » 35,20
17. Onofri Amerigo . . . . . . » 34,90
18. Tudisco Antonio . . . . . » 34,70
19. Musto Armando . . . » 34,60
20. Piano Antonio . . . . . . » 34,50
21. Valdarnini Mario . . . . » 34,30
22. Vecchi Domenico . . . . . . » 34,10
23. Scacciafratte Otello . . . . » 34 —
24. Cimatti Gino . . » 33,70
25. Fetonti Virgilio » 33,50
26. Cucciniello Giuseppe, precede perchè coniugato con tre figli » 33,40
27. Carelli Pietro » 33,40
28. Bevilacqua Costantino . . . . » 33,30
29. Zoppi Vincenzo . . . . . » 32,95
30. Reticcioli Giulio . . . . . » 32,90

Art. 2.

La graduatoria degli idonei è la seguente:

1. Cifuni Roberto punti 32,85
2. Cappellu Giuseppe, precede perchè invalido di guerra . . . » 32,80
3. Lazzarin Settimo . . . . . » 32,80
4. D'Alessandro Nicola . . . . . . » 32,50
5. Gualtieri Manfredo . . . . . . » 32,35
6. Sterpetti Adelmo . . . . . » 32,20
7. De Leonardis Gennaro . . . . . » 32 —
8. Sala Giulio . . . . . . » 31,90
9. Schiavo Ippolito . . . . . » 31,85
10. Rizzo Salvatore . » 31,80
11. Greifenberg Ugo » 31,75
12. Cetrullo Francesco, precede perchè coniugato con un figlio . . » 31,70
13. Lattanzio Carmelo . . . . . » 31,70
14. Fusconi Alberto . . . . . . » 31,65
15. Bartolini Adriano . . . . » 31,60
16. Perini Pietro . . . . . » 31,55
17. Colaiacomo Paolo » 31,40
18. Fabiani Vito . . » 31,10
19. Del Vecchio Vincenzo, precede perchè invalido di guerra » 31 —
20. Bittau Giuseppe . . » 31 —
21. Tarquini Alfredo . . . . . . » 30,80
22. Benincampo Vittorio . . . . . . » 30,70
23. Pizzi Emidio . . . . » 30,40
24. Scortichini Zelio » 30,30
25. Terranova Giovanni, invalido di guerra » 30,20
26. Ricci Igino » 30,20
27. Cultrera Carmelo . . . » 30 —
28. Di Berti Nazareno . . . . . » 29,90
29. Marcato Italo . . . . . » 29,70
30. Forti Camillo . . . . » 29,30
31. Andreotti Cesare, precede perchè invalido di guerra » 29,20
32. Michetti Orazio . » 29,20
33. Fabi Giuseppe, precede perchè invalido di guerra . . . . . . » 29 —
34. Parigi Pietro . . . . » 29 —

35. Martini Guido punti 28,90
36. Rossi Alessandro, precede quale coniugato con un figlio » 28,80
37. Cimino Arturo » 28,80
38. Faraoni Domenico » 28,60
39. Licitra Giovanni » 28,10
40. Fralleoni Guido » 27,90
41. Tosoni Dario, invalido di guerra » 27,80
42. De Angelis Bruno » 27,70
43. Norscini Giuseppe » 27,60
44. Cotroneo Lorenzo » 27,55
45. Tarantelli Pio » 27,50
46. Lamboglia Amos Amerigo, precede perchè invalido di guerra » 27,30
47. Cecilia Angelo » 27,30
48. Cappè Antonio » 27,25
49. Podda Achille » 27,20
50. Pacifici Italo » 27,10
51. Grillo Gennaro » 26,90
52. Travaglioni Dino » 26,80
53. Fontana Alessandro » 26,60
54. Zen Ilio » 26,55
55. Monachesi Alessandro » 26,30
56. Pelliccioni Giuseppe » 26,20
57. Mastronardi Tommaso, precede perchè invalido di guerra » 26,10
58. Bevilacqua Antonio » 26,10
59. Squillante Luciano » 25,80
60. Mencarelli Alberto » 25,70
61. Ciccaglioni Luigi » 25,65
62. Franco Martino, precede perchè invalido di guerra » 25,60
63. Picchio Giuseppe » 25,60
64. Cittadini Pietro » 25,55
65. Berta Luigi » 25,50
66. Castro Giovanni » 25,30
67. Fresutti Guerrino, precede perchè invalido di guerra » 25,20
68. Spaccatrosi Corrado » 25,20
69. Bertollini Paolo » 25,15
70. Binda Enrico, precede perchè ferito in combattimento » 25,10
71. Picozzi Giacomo, precede perchè orfano di guerra » 25,10
72. Cambria Armando » 25,10
73. Patatini Leonardo, precede perchè orfano di guerra » 25 —
74. De Cola Ugo » 25 —
75. Branciari David » 24,90
76. Serrotti Francesco » 24,50
77. Grimaldi Matteo » 24,40
78. Pilo Bruno » 24,35
79. Lombardo Francesco » 24,30
80. Tullio Valentino » 24,25
81. Sergola Mario, precede perchè invalido di guerra » 24,20
82. Barzi Giulio » 24,20
83. Trani Fausto » 24,15
84. Di Matteo Agostino, precede perchè insignito di croce di guerra » 24,10
85. Gioia Mario » 24,10
86. Gabriele Michele » 24,05
87. Venditti Domenico, invalido di guerra » 24 —
88. Tiberia Romualdo, invalido di guerra » 23,95
89. Micheli Fernando » 23,75
90. Borghi Rino » 23,70
91. Paduano Domenico, precede perchè avventizio nel Ministero » 23,60
92. Farina Ulderico, precede perchè coniugato con due figli » 23,60
93. Brandini Giovanni, precede perchè coniugato con un figlio » 23,60
94. Izzo Isidoro » 23,60
95. Bevilacqua Alberto » 23,55
96. Ciolfi Michele » 23,50
97. Di Carlo Mario » 23,40
98. Mancinotti Mario » 23,35
99. Ricci Angelo » 23,30
100. Di Lena Tommaso, invalido di guerra » 23,25
101. Sambucini Silvio, precede perchè insignito di croce di guerra » 23,20
102. Sansò Giovanni » 23,20
103. Compierchio Celestino punti 23,15
104. Quintano Camillo » 23,10
105. Rossi Seso » 23 —
106. De Pasquale Gaetano, precede perchè orfano di guerra » 22,90
107. Pangallo Vincenzo » 22,90
108. Filippi Ruggero » 22,80
109. Colozza Renato, precede perchè ferito di guerra » 22,70
110. Piacentini Giacomo » 22,70
111. De Benedictis Mario » 22,60
112. Cometto Francesco » 22,50
113. Di Fiore Giovanni » 22,25
114. Lanzetta Giuseppe, precede perchè invalido di guerra » 22,20
115. Guerra Franco, precede perchè avventizio nel Ministero » 22,20
116. Solini Romolo » 22,20
117. Corbari Sante » 21,95
118. Maggesi Virgilio » 21,90
119. Sturniolo Giovanni » 21,80
120. Leonetti Elminio » 21,70
121. Iacorossi Lorenzo » 21,65
122. Catanzaro Rosario, precede perchè insignito di croce di guerra » 21,50
123. Mandozzi Antonio » 21,50
124. Lubino Antonio » 21,45
125. Lo Faso Gustavo » 21,40
126. Galli Enzo, invalido di guerra » 21,35
127. Petrone Francesco, precede perchè avventizio nel Ministero » 21,30
128. Mei Giovanni » 21,30
129. Di Bisceglie Virgilio, precede perchè invalido di guerra » 21,25
130. Marcello Livio » 21,25
131. D'Auria Mario » 21,20
132. Leotta Rosario » 21,10
133. Colombani Giuseppe » 21 —
134. Vaiarelli Giuseppe, precede perchè insignito di croce di guerra » 20,90
135. Giannetto Antonino » 20,90
136. De Marco Salvatore » 20,85
137. Comba Giuseppe Natalino » 20,75
138. Naso Antonino » 20,70
139. De Felice Vito, precede perchè orfano di guerra » 20,60
140. Frascella Nicola » 20,60
141. Petrocchi Giuseppe, precede perchè invalido di guerra » 20,55
142. Vitale Giuseppe » 20,55
143. Ceccotti Giuseppe » 20,50
144. Merosi Marcello » 20,45
145. Baldi Alvise » 20,40
146. Villani Antonio » 20,35
147. Saraceni Irmando, precede perchè orfano di guerra » 20,30
148. Ferrone Guelfo » 20,30
149. Eustachi Enrico » 20,25
150. Bellucci Maurizio » 20,20
151. Cilione Emidio » 20,15
152. Massacesi Mario » 20,10
153. De Marco Giovanni, precede perchè invalido di guerra » 20 —
154. D'Ambrosio Antonio, precede perchè orfano di guerra » 20 —
155. Francia Vittorio, precede perchè ferito in combattimento » 20 —
156. Loia Ivo » 20 —
157. Quattrocchi Salvatore » 19,90
158. Carumani Aldo » 19,80
159. Attanasio Mario » 19,50
160. Sale Alberto » 19,30
161. Majorana Francesco » 19 —
162. Panarello Biagio, precede perchè orfano di guerra » 18,90
163. Buttarini Agostino » 18,90
164. Barbera Antonino » 18,65
165. Vecia Gino » 18,40
166. Bortot Vittorio » 18,30
167. Ridini Mario, precede perchè invalido di guerra » 18,20

168. Diomedes Carlo . . . punti 18,20
169. Galeota Vincenzo » 18,15
170. De Lisi Michele, precede perchè invalido di guerra e coniugato con un figlio » 18,10
171. Aloisi Agostino, invalido di guerra » 18,10
172. Di Stefano Concetto, invalido di guerra » 18 —
173. Olmi Zippilli Fioravante » 17,90
174. Pietraforte Romeo » 17,80
175. Addestri Renato » 17,75
176. Carrino Giuseppe Antonio, precede perchè invalido di guerra » 17,70
177. Vagaggini Franco » 17,70
178. Grillo Antonino » 17,65
179. Piscitelli Salvatore » 17,60
180. Caiola Angelo, precede perchè invalido di guerra » 17,50
181. Mattia Crescenzo » 17,50
182. Corradini Adamo » 17,40
183. Sbornicchia Claudio » 17,35
184. Caiazzo Agostino » 17,30
185. Perozzi Luigi » 17,25
186. Marson Tranquillo » 17,15
187. Angelucci Giovanni » 17,10
188. Crudele Raffaele » 17,05
189. De Maria Giacomo » 17 —
190. Centore Francesco » 16,80
191. Maggi Vincenzo, invalido di guerra » 16,70
192. Tassi Mario » 16,65
193. Tardi Francesco, precede perchè invalido di guerra » 16,60
194. Di Fiore Michele » 16,60
195. Armienti Romeo » 16,50
196. Alfano Raffaele » 16,45
197. Frediani Giuseppe » 16,40
198. Lucarini Aglauro » 16,35
199. Villani Mario, precede perchè invalido di guerra » 16,30
200. Mecacci Carlo » 16,30
201. Priolo Giuseppe » 16,25
202. Filogamo Francesco, precede perchè invalido di guerra » 16,20
203. Massimi Felice, precede perchè insignito di croce di guerra » 16,20
204. Angelino Pasquale » 16,20
205. Frontani Rinaldo » 16,15
206. Leonardo Carmelindo » 16,10
207. Mininni Luigi » 16 —
208. Morosini Igino, precede per attestazione merito di guerra » 15,90
209. Lorengi Luigi » 15,90
210. Guerra Antonio, precede perchè orfano di guerra » 15,80
211. Cinti Giuseppe » 15,80
212. Ferri Vincenzo » 15,75
213. Belvini Filippo, precede perchè coniugato con prole » 15,70
214. Ricciardiello Angelo » 15,70
215. Luzzi Alberto » 15,65
216. Lambiase Aldo » 15,60
217. Cicchiello Filiberto » 15,55
218. Evangelista Domenico » 15,50
219. Gambardella Alfonso » 15,45
220. Giustini Berardino » 15,40
221. Novaco Sabino » 15,30
222. D'Antonio Pasquale » 15,25
223. Seri Giovanni, precede perchè invalido di guerra » 15,20
224. Vitalone Giuseppe, precede perchè orfano di guerra punti 15,20
225. Caprio Prisco » 15,20
226. Abbomerato Pierino, precede perchè più anziano di età » 15,10
227. Sansone Matteo » 15,10
228. Simioni Francesco, invalido di guerra » 15,05
229. Capulli Olivo, precede perchè invalido e ferito in combattimento » 15 —
230. Di Martino Pietro, precede perchè invalido di guerra » 15 —
231. Di Cioccio Ugo, precede perchè coniugato con prole » 15 —
232. Ballerini Eugenio, precede perchè più anziano di età » 15 —
233. Marzari Renato » 15 —

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1950

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 49, foglio n. 15.

(2463)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282/San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032/San. del 27 giugno 1947;

Visto che il dott. Daolio Mario (32° graduato), vincitore della condotta di Sumirago, ha rinunziato alla nomina per quella sede;

Dato atto che i dottori Angelo Baj-Rossi (33° graduato), Nicola Geracioti (43° graduato), Cabrini Giampietro (52° graduato), Rainisio Matteo (65° graduato), Leonardo Giudici (68° graduato) e Luigi Tenti (70° graduato) hanno anch'essi rinunziato alla nomina e che detta sede si è resa nuovamente vacante;

Considerato che il dott. Luigi Ghezzi, 71° in graduatoria, ha dichiarato la propria accettazione per la condotta di che trattasi;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Ghezzi, domiciliato a Missaglia (Como) è assegnato alla condotta medica di Sumirago.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 12 maggio 1950

Il prefetto: VINCENTI

(2325)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.